

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 23 marzo 2021, n. 83

Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. del Comune di Fasano (BR), a seguito dell'istanza della "OPIMED Cooperativa Sociale A R.L. E.T.S." di Bari per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) da ubicare alla Via F. Mola n. 2 – Località Montalbano di Fasano.

Parere favorevole.

Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. del Comune di Cisternino (BR), a seguito dell'istanza della Cooperativa Sociale "Verde e Dintorni" di Cisternino per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) da ubicare alla Via Fasano.

Parere negativo.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021 n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0";

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e il successivo provvedimento di "Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio" giusta Determinazione Dirigenziale n. 2 del 28/01/21;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1732 del 22/10/2020, di conferimento dell'incarico dirigenziale, in applicazione dell'art. 5, comma 9 del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

Vista la Determinazione del Direttore della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti - n. 365 del 29/12/2020 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Autorizzazioni - accreditamento strutture di riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche".

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Autorizzazioni - accreditamento strutture di riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 3 del 02/03/2006, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 8 ter del D. Lgs. n.

502/1992 e s.m.i. ed all'articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

“

- 1) *l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;*
- 2) *a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;*
- 3) *la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;*
(...)

le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento (...)”.

La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private” e s.m.i. stabilisce all'art. 7 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie che:

“

1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.*
3. *Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*
4. *Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*
5. *Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità*

di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.

7. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.”.

Il R.R. n. 7/2002 – *“Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private”* prevede all'art. 4 *“Il Centro diurno, aperto per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, svolge funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero”.*

L'art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 ha disposto che *“entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006.”.*

Con Deliberazione n. 2711 del 18/12/2014 *“Procedure di riconversione e modalità di determinazione del fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche”* la Giunta Regionale ha previsto che le AA.SS. LL. regionali, entro 90 giorni dalla pubblicazione della predetta DGR (BURP n. 14 del 28/1/2015), devono trasmettere al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ed al Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP) lo schema di programmazione aziendale, elaborato nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006 e corredato da una relazione esplicativa del Direttore del DSM, indicando per ciascuna tipologia di struttura:

- a) Il numero e la sede delle strutture già esistenti/autorizzate nel territorio della ASL;
- b) il numero delle strutture programmate dalla ASL sulla base del fabbisogno aziendale non ancora soddisfatto, entro i limiti numerici previsti dal R.R. n. 3/2006, e la loro dislocazione sul territorio di competenza di ciascun Centro di Salute Mentale (CSM), in relazione alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica in tutto il territorio della ASL.

Con Deliberazione n. 107 del 21/01/2016 il Direttore Generale della ASL BR ha preso atto del fabbisogno aziendale 2015-2017 delle Strutture Riabilitative Psichiatriche di cui all'ex R.R. n. 7/2002 determinato nello schema di programmazione così come approvato dal Servizio PATP e dal Servizio PAOSA dell'Assessorato al Welfare – Regione Puglia in ottemperanza alle disposizioni indicate nella DGR n. 2711 del 18/12/2014.

Con nota prot. n. 3275 del 10/02/2020 trasmessa con PEC in pari data, ad oggetto *“POSTA CERTIFICATA: Prot. N. 0003275/2020 – RIF.0002620/2020 – POSTA CERTIFICATA: REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO CISTERNINO”*, il Sindaco del Comune di Cisternino (DSS BR 02), premesso, tra l'altro, che:

“Ci perviene dalla Cooperativa Sociale Onlus “Verde e Dintorni” di Cisternino una richiesta di valutazione e di sostegno per la realizzazione e l'apertura di un centro diurno al servizio del percorso riabilitativo delle strutture psichiatriche già presenti nel nostro territorio e gestite dalla medesima Cooperativa (...)”,

ha trasmesso alla scrivente Sezione:

- istanza della Cooperativa Sociale "Verde e Dintorni" Onlus ad oggetto "*realizzazione centro diurno comune di Cisternino*", trasmessa al Comune di Cisternino ed acquisita al protocollo comunale con n. 2620 del 31/01/2020;
- copia del contratto preliminare di locazione commerciale redatto il 06/02/2020 relativo all'immobile sito in Cisternino alla Via Fasano, piano primo, identificato al N.C.E.U al foglio 16 particella 487 sub 9, denominato "immobile";
- copia del contratto preliminare di locazione commerciale redatto il 06/02/2020 relativo all'immobile sito in Cisternino alla Via Fasano, piano terra, identificato al N.C.E.U al foglio 16 particella 487 sub 44, denominato "immobile 1", ed all'immobile sito in Cisternino alla Via Fasano, piano terra, identificato al N.C.E.U al foglio 16 particella 487 sub 45, denominato "immobile 2";
- certificazione del 28/07/2010 con cui il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cisternino, in relazione all'immobile ubicato alla Via Fasano n. 94 – Piano 1°, censito nel catasto fabbricati al Foglio di Mappa 16 P.IIa 487 Sub 9, ha attestato la destinazione urbanistica "*Abitazione*", precisando "*che lo stesso è idoneo ad ospitare fino ad un massimo di 4 persone.*";
- certificato di agibilità rilasciato in data 28/06/2013 dal Responsabile dello Sportello unico per l'Edilizia – Ufficio Edilizia Privata del Comune di Cisternino in relazione alle unità immobiliari urbane, a destinazione "*Commerciale*", site alla Via Fasano n. 96, 98, 100 e 102 piano terra, censite nel Catasto Fabbricati al Foglio di Mappa 16 Particella 487 Sub 44, e Sub 45;
- piante del piano terra e del piano primo dell'immobile.

Con nota prot. n. A00_183/3159 del 27/02/2020 trasmessa al Sindaco del Comune di Cisternino e, per conoscenza, al legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Verde e Dintorni" Onlus, questa Sezione, "*(...) premesso che:*

- *la superficie totale della struttura di mq. 250,58 è suddivisa tra piano terra e piano primo;*
- *la destinazione "Commerciale" sopra riportata per le unità immobiliari urbane censite nel Catasto Fabbricati al Foglio di Mappa 16, Particella 487, Sub 44 e Sub 45 non risulta idonea alla realizzazione del Centro Diurno in oggetto, in quanto struttura sanitaria;*
- *peraltro il Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 "Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie" prevede alla Sezione "D.02.01", tra i requisiti strutturali del Centro Diurno, che detta tipologia di struttura debba essere allocata "in edifici in regola con le norme igienico-sanitarie relative alle civili abitazioni e con le disposizioni in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;*
- *il Centro Diurno, ove si svolgono funzioni terapeutico-riabilitative per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, prevede, tra l'altro, quale dotazione minima di ambienti della struttura, un locale per attività individuali, locali per attività socio-riabilitative e attività collettive (almeno 2), spazio per attività motoria, locale per relax pazienti e locale pranzo;*
- *i suddetti ambienti sono da classificarsi quali locali di "civile abitazione";*

(...)",

ha chiesto al Sindaco del Comune di Cisternino "di chiarire:

- *se, in relazione alla sopra riportata istanza della Cooperativa Sociale "Verde e Dintorni" Onlus ad oggetto "realizzazione centro diurno comune di Cisternino", siano stati verificati i titoli di cui all'art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, tenuto conto tra l'altro, della modificabilità o meno della destinazione d'uso da "Commerciale" a "civile abitazione" e della circostanza che l'edificio sia in regola con le norme igienico-sanitarie relative alle civili abitazioni;*
- *di precisare se posto quanto innanzi, la sopra richiamata PEC del 10/02/2020 sia da intendersi quale richiesta di verifica di compatibilità ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. (...)"*.

Con nota prot. n. 5652 del 05/03/2020 trasmessa con PEC in pari data, ad oggetto: "*POSTA CERTIFICATA: Prot.*

N. 0005652/2020 – *RISCONTRO NOTA PROT.-183/3159 DEL 27.02.2020*”, il Sindaco del Comune di Cisternino (BR) ha precisato che:

“(…) Per quanto concerne il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile da commerciale a civile abitazione, gli strumenti urbanistici del Comune di Cisternino consentono tale variazione di destinazione d’uso. Pertanto, verificati i titoli di cui all’art. 7 comma 1, della L.R. n. 9 del 02.05.2017, il progetto/relazione tecnica e la planimetria relativa alla struttura e confermati gli strumenti urbanistici di questo Comune, si ribadisce che l’oggetto della Pec del 10/02/2020 è da intendersi quale richiesta di verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 7 comma 2 della L.R. 9/2017.

Si allega, Progetto/Relazione Tecnica e Planimetria.”.

Con nota prot. n. 11030 del 28/02/2020 trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione, ad oggetto *“Protocollo nr. 11030 del 28/02/2020 – 074007 – Comune di Fasano Richiesta verifica di compatibilità, ai sensi dell’art. 7 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. per l’autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno Psichiatrico (art. 4 Reg. Reg. n. 7/2002)”*, il Responsabile del Settore Assistenza Organi Istituzionali – SUAP e Patrimonio del Comune di Fasano (DSS BR 02) ha chiesto il parere di compatibilità, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., per un Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) da ubicare alla Via Mola n. 2 – Località Montalbano di Fasano, a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione della Cooperativa Sociale OPIMED A.R.L.T.S. di Bari, allegandovi:

- istanza del 18/01/2020 di autorizzazione alla realizzazione al Comune di Fasano;
- relazione - progetto;
- certificato di abitabilità;
- atto costitutivo della Cooperativa;
- planimetria dei locali;
- contratto di locazione.

Per quanto sopra, con nota prot. n. A00_183/10075/2020 del 19/06/2020 trasmessa al Direttore Generale della ASL BR, al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) della ASL BR e, per conoscenza, al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza sociosanitaria della Regione Puglia, al Sindaco del Comune di Fasano, al Settore Assistenza Organi Istituzionali SUAP e Patrimonio del Comune di Fasano, al Sindaco del Comune di Cisternino ed ai legali rappresentanti della Cooperativa Sociale OPIMED A.R.L.T.S. di Bari e della Cooperativa Sociale Onlus Verde e dintorni di Cisternino (BR), questa Sezione:

“considerato che:

- *in base all’art. 1, lett. A. punto b) II. del R.R. n. 3/2006 il fabbisogno di Centri Diurni è stabilito “in un centro diurno per ogni distretto fino ad 50.000 abitanti + un centro per eccedenze oltre i 50.000 di almeno 30.000 abitanti”;*
- *sulla base dei dati ISTAT al 01/01/2019 – 82.257 abitanti, il fabbisogno regolamentare nel DSS BR 02 - Fasano è di n. 2 Centri Diurni;*
- *nell’ambito del predetto DSS BR 02-Fasano risulta n. 1 Centro Diurno privato autorizzato;*
- *pertanto, allo stato, il fabbisogno residuo regolamentare nell’ambito del predetto Distretto per la tipologia di struttura Centro Diurno, ai sensi del R.R. n. 3/2006, è di n. 1 Centro Diurno;*
- *lo schema di programmazione aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche del DSM della ASL BR per il triennio 2015-2017, di cui alla Deliberazione n.107 del 21/01/2016 del Direttore Generale della ASL BR, prevede nel territorio del DSS BR 02 – Fasano l’attivazione di n. 1 Centro Diurno a gestione diretta del DSM ASL BR;*
- *prima dell’arco temporale in cui sono pervenute le richieste di verifica di compatibilità di cui trattasi,*

non sono pervenute richieste di verifica di compatibilità relative al DSS BR 02- Fasano ed alla predetta tipologia di struttura;

- nell’arco temporale di riferimento, che corrisponde al periodo 08/01/2020 – 28/05/2020 (a causa della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, disposta all’art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/20, e prorogata dall’art. 37 del D.L. n. 23/202, anche per i termini endoprocedimentali relativi ai procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 non deve tenersi conto del periodo compreso tra il 23/02/2020 ed il 15/05/2020), per il DSS BR 02- Fasano e la tipologia di struttura Centro Diurno ex art. 4 del R.R. n. 7/2002 sono pervenute le sopra richiamate richieste di verifica di compatibilità inoltrate dai Comuni di Cisternino e Fasano, a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione rispettivamente presentate dalla Cooperativa Sociale “Verde e Dintorni” Onlus di Cisternino e della Cooperativa Sociale OPIMED A.R.L.T.S. di Bari;”,

ha chiesto al Direttore Generale ed al Direttore del DSM della ASL BR:

“

- di confermare o meno la programmazione dell’attivazione di n. 1 Centro Diurno pubblico nel DSS BR 02 Fasano, attivando, nel caso, le procedure previste dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i. per la realizzazione e l’esercizio delle strutture sanitarie o socio-sanitarie;
- nel caso non venga confermata l’attivazione di n. 1 Centro Diurno pubblico nell’ambito del DSS BR-02 Fasano, e tenuto conto del residuo fabbisogno regolamentare ai sensi del R.R. n. 3/2006 di un solo Centro Diurno, di esprimere un parere motivato, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in ordine alle 2 richieste di verifica di compatibilità trasmesse dal Comune di Cisternino e dal Comune di Fasano per la realizzazione di un Centro Diurno, in relazione alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica, alla localizzazione territoriale della struttura della tipologia di attività richiesta già presente in ambito distrettuale e tenuto conto della conformità ed adeguatezza, rispetto alle attività assistenziali da svolgere, delle caratteristiche strutturali dei progetti relativi alle 2 istanze, in conformità con i principi ed i criteri, sopra richiamati, di cui alla D.G.R. n. 2037/2013. (...)”,

invitando altresì il Direttore Generale ed il Direttore del DSM della ASL BR “a trasmettere alla scrivente Sezione lo schema aggiornato di programmazione aziendale relativo al triennio 2019-2021 elaborato nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 02/03/2006 (...)

Con nota prot. n. 60421 del 10/08/2020 ad oggetto “Riscontro nota prot. n. 183/10075/2020 del 19.06.2020. Richiesta parere per la realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) nel Distretto SS BR 02 della ASL BR; Fabbisogno delle strutture riabilitative Psichiatriche ex art. 3/2006 – trasmissione della programmazione aziendale triennio 2019-2021.”, trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione, il Direttore Generale ed il Direttore del DSM della ASL BR hanno comunicato quanto segue:

“In riscontro alla nota emarginata ed ai quesiti ivi riportati si relaziona quanto appresso:

La ASL Brindisi, non conferma l’attivazione di un Centro Diurno (CD) pubblico nel DSS BR 02 – Fasano, stante la difficoltà nel reperire locali idonei all’interno del patrimonio aziendale, pertanto non si trova nella possibilità di attivare le procedure previste dalla L.R. n. 9/2017 per la realizzazione di un centro diurno pubblico nel DSS 02 di Fasano.

Pertanto tenendo conto del residuo fabbisogno regolamentare, ai sensi del R.R. n. 3/2006 è possibile prevedere la attivazione di 1 solo Centro Diurno nel territorio del DSS 02 di Fasano.

In merito poi alla valutazione delle 2 istanze ed alle richieste di verifiche di compatibilità trasmesse dai Comuni di Cisternino e di Fasano, si evidenziano i punti sotto elencati:

- va specificato che, sotto il profilo epidemiologico, la distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica, emerge soprattutto dalle particolari necessità di territorio afferente ai comuni di Fasano e Ostuni, ciò in funzione della più alta densità di popolazione residente e per le più frequenti e numerose richieste di prestazioni riabilitative e/o assistenziali provenienti da quei territori;
- nell’ambito distrettuale, la distribuzione di strutture psichiatriche appare dominante sul territorio del Comune di Cisternino, a minore densità di popolazione residente, dove insistono già 1 CRAP, 1 Comunità

Alloggio, (a regime di gestione mista con la ASL Brindisi) 1 Casa per la vita. La localizzazione territoriale di un CD nel Comune di Cisternino potrebbe configurare un eccesso di concentrazione di strutture in uno stesso Comune dell'ambito territoriale; la localizzazione di un CD presso la frazione di Montalbano di Fasano, in posizione centrale rispetto al territorio del distretto di competenza, può soddisfare la richiesta di interventi di semiresidenzialità, anche alternativi a quelli del CD del territorio urbano del Comune Fasano (in fase di accreditamento).

- *Ulteriori differenti variabili tra le due istanze, possono individuarsi tra il CD di Cisternino che presenta dimensioni di 250 mq (dislocati su 2 piani) e il CD di Montalbano di Fasano che si estende al solo piano terra per 322 mq più altri 23 in una zona soppalcata da destinare al personale dipendente. Tali discrasie strutturali, che, peraltro, non si evincono chiaramente dai progetti presentati e l'eventuale impatto ostativo rispetto ad attività semiresidenziali dovranno essere oggetto di specifiche valutazioni tecniche in corso di verifica dei requisiti di accreditamento.*

Ciò posto, in tema di verifica di compatibilità, valutate le differenti variabili presenti nelle due istanze, entrambi i progetti, pur presentando punti di forza in antitesi, meritano la espressione di un parere favorevole.

(...)".

Per tutto quanto sopra riportato;

considerato:

- che con la sopra riportata nota prot. n. 60421 del 10/08/2020 il Direttore Generale ed il Direttore del DSM della ASL BR non hanno confermato l'attivazione di un Centro Diurno (CD) pubblico nell'ambito del DSS BR 02-Fasano;
- che il residuo fabbisogno regolamentare nel territorio del DSS BR 02-Fasano, ai sensi del R.R. n. 3/2006, consente l'attivazione di un solo Centro Diurno;
- che *"sotto il profilo epidemiologico, la distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica, emerge soprattutto dalle particolari necessità di territorio afferente"* al Comune di Fasano, oltre che al Comune di Ostuni;
- che *"nell'ambito distrettuale, la distribuzione di strutture psichiatriche appare dominante sul territorio del Comune di Cisternino, a minore densità di popolazione residente, dove insistono già 1 CRAP, 1 Comunità Alloggio, (a regime di gestione mista con la ASL Brindisi) 1 Casa per la vita."* e che *"La localizzazione territoriale di un CD nel Comune di Cisternino potrebbe configurare un eccesso di concentrazione di strutture in uno stesso Comune dell'ambito territoriale"*, mentre *"la localizzazione di un CD presso la frazione di Montalbano di Fasano, in posizione centrale rispetto al territorio del distretto di competenza, può soddisfare la richiesta di interventi di semiresidenzialità"*;

si propone:

- di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Fasano (DSS BR 02 – Fasano) a seguito dell'istanza della "OPIMED Cooperativa Sociale A R.L. E.T.S." di Bari per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti da ubicare alla Via F. Mola n. 2 – Località Montalbano di Fasano, con la precisazione che:
 - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in ogni caso, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima

della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4;

- la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati alla relativa istanza di autorizzazione alla realizzazione ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dall'art. 4 del R.R. n. 7/2002;
- allo stato, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007), che l'art. 8 della L.R. n. 18/2020 prevede che sono accreditabili solo i Centri Diurni di cui al R.R. n. 7/2002 autorizzati all'esercizio alla data di entrata in vigore della medesima Legge Regionale e che "l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale" (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).
- di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Cisternino (DSS BR 02-Fasano) a seguito dell'istanza della Cooperativa Sociale "Verde e Dintorni" di Cisternino (BR) di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti da ubicare alla Via Fasano, piano terra, N.C.E.U. foglio 16 particella 487 sub 44 e sub 45, e piano primo, N.C.E.U. foglio 16 particella 487 sub 9.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "Autorizzazioni - accreditamento strutture di riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di

compatibilità richiesta dal Comune di Fasano (DSS BR 02 – Fasano) a seguito dell'istanza della "OPIMED Cooperativa Sociale A R.L. E.T.S." di Bari per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti da ubicare alla Via F. Mola n. 2 – Località Montalbano di Fasano, con la precisazione che:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in ogni caso, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4;
 - la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati alla relativa istanza di autorizzazione alla realizzazione ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dall'art. 4 del R.R. n. 7/2002;
 - allo stato, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007), che l'art. 8 della L.R. n. 18/2020 prevede che sono accreditabili solo i Centri Diurni di cui al R.R. n. 7/2002 autorizzati all'esercizio alla data di entrata in vigore della medesima Legge Regionale e che "l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale" (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.);
- di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Cisternino (DSS BR 02-Fasano) a seguito dell'istanza della Cooperativa Sociale "Verde e Dintorni" di Cisternino (BR) di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti da ubicare alla Via Fasano, piano terra, N.C.E.U. foglio 16 particella 487 sub 44 e sub 45, e piano primo, N.C.E.U. foglio 16 particella 487 sub 9;
 - di notificare il presente provvedimento:
 - al Sindaco del Comune di Fasano (BR);
 - al Sindaco del Comune di Cisternino (BR);
 - al Legale Rappresentante della "OPIMED Cooperativa Sociale A R.L. E.T.S.", Via G. Amendola n. 170/05 - Bari;
 - al Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Onlus Verde e dintorni, Via Vico Remo n. 3 – Cisternino;
 - al Direttore Generale ASL BR;
 - al Direttore del DSM ASL BR.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato sull'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;
- f) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- g) il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
- h) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)